ISTITUZIONE DELLE INDENNITA' DI IMBARCO E DI NAVIGAZIONE PER IL PERSONALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Art. 1

Indennità di imbarco e di navigazione

Al personale indicato nella tabella di equipaggio o d'armamento delle unita' del Naviglio della Guardia di finanza adibite ai servizi di crociera o di navigazione costiera, lacuale, lagunare o portuale, spettano le seguenti indennita' giornaliere di imbarco e di navigazione:

TABELLA

----> Parte di provvedimento in formato grafico <----

Versione in vigore dal 8 agosto 1967, non più in vigore dal 21 novembre 1987 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione delle indennita' di imbarco e di navigazione per il personale della Guardia di finanza
Estremi	Legge 27 luglio 1967, n. 631
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 agosto 1967

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-delle-indennita-di-imbarco-e-di-navigazione-per-il/art-1-indennita-di-imbarco-e-di-navigazione/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it